

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

**d'iniziativa dei senatori TOMASSINI, DI BENEDETTO, PASTORE,
DE ANNA, PIANETTA e LAURIA Baldassare**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fondi per la prevenzione e la lotta all'AIDS

ONOREVOLI SENATORI. — Le recenti polemiche sulle modalità di gestione dei fondi da parte della Commissione nazionale per la lotta all'AIDS meritano sicuramente attenzione da parte di questo Parlamento, sia per gli ingenti investimenti che lo Stato italiano ha devoluto negli ultimi 13 anni per la lotta a questa malattia, sia per dar risposta all'opinione pubblica che segue con grande partecipazione emotiva gli eventi legati alla diffusione dell'AIDS.

Dal momento della sua istituzione (1987), la Commissione nazionale per la lotta all'AIDS ha gestito sia gli stanziamenti per le ricerche scientifiche, sia quelli, molto più ingenti, per gli interventi preventivi e curativi. In pratica la Commissione non solo ha dettato gli indirizzi degli interventi ma ha anche provveduto agli stanziamenti con il compito di verificare la loro corretta destinazione.

I fondi destinati alla ricerca, oggetto di una recente interrogazione parlamentare e di un dettagliato rapporto pubblicato dal settimanale VITA del 6 luglio scorso, sono fino ad ora stati attribuiti con singoli bandi annuali (fino ad ora nove progetti AIDS, in pratica tutti gli anni dal 1988 al 1996), ai quali si sono aggiunti, nel 1993 e 1995 due bandi aggiuntivi per progetti sugli aspetti etici, psico-sociali, giuridici, comportamentali, assistenziali e della prevenzione nel campo dell'AIDS (più noti come progetti AIDS sociali). Le assegnazioni annuali di fondi sono state riportate su pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità, così come gli stati di avanzamento delle ricerche, mentre i rendiconti (obbligatori alla

fine di ogni anno) devono essere inviati da ciascun responsabile di progetto all'Istituto superiore di sanità, dove dovrebbero essere conservati. Proprio l'attento esame di questo materiale contabile, con particolare riguardo alle eventuali commesse a ditte esterne agli enti cui appartiene il responsabile di progetto, dovrebbe essere un settore di indagine della Commissione.

Vi è poi da far luce su due ulteriori aspetti legati a questi finanziamenti: il primo riguarda la legittimità delle assegnazioni di fondi per la ricerca all'Istituto superiore di sanità (oltre 3 miliardi per i soli progetti del 1996), organo statale che, in base alla normativa vigente, attinge già con altre istituzioni una quota dell'uno per cento dal Fondo sanitario nazionale. Altri finanziamenti sono anche stati assegnati alle regioni (in realtà nel 1986 solo alla regione Lazio) che di per sè sono già deputate alla sorveglianza epidemiologica delle malattie anche attraverso gli osservatori epidemiologici.

Il secondo aspetto riguarda invece l'assegnazione dei fondi, in prima persona, ai componenti della Commissione deputata alla scelta dei progetti da finanziare. Tale fatto è già stato riportato nell'interrogazione parlamentare che il senatore Tomassini ha posto lo scorso 2 luglio al Ministro della sanità, facendo presente che oltre la metà dei membri della Commissione che ha erogato i fondi per il 1996, ha ricevuto ingenti finanziamenti (media di circa 300 milioni) per proprie ricerche.

Minore diffusione hanno invece avuto le notizie riguardanti i fondi che la Commissione nazionale AIDS ha destinato a specifici interventi in campo curativo e preventivo. A tale riguardo occorrerebbe una revisione sistematica dell'attività della Commissione stessa per valutare i criteri di ripartizione utilizzati (settore ed enti beneficiari) e la congruità dei contributi erogati in rapporto alle iniziative da intraprendere.

C'è poi il problema del controllo sulla corretta utilizzazione di questi stanziamenti, ossia la verifica che vengano raggiunti i ri-

sultati programmati dalla Commissione. A tale riguardo occorre chiarire a chi la Commissione ha assegnato questo compito di controllo e come questo è stato effettivamente espletato. Se dovessimo trovarci infatti di fronte a controlli effettuati dagli stessi membri della Commissione nazionale AIDS che hanno assegnato i fondi, si verificherebbe un'anomala situazione in cui il ruolo del controllo è confuso con quello del controllato. Infine è doveroso far luce sui compensi previsti per i «controllori».

Alla luce di queste brevi e sommarie considerazioni, suggerite da alcune notizie diffuse in queste ultime settimane (che potrebbero essere imprecise e proprio per questo meritevoli di approfondimento in sede istituzionale), la Commissione d'inchiesta dovrebbe intraprendere un paziente lavoro di ricostruzione delle modalità di erogazione dei contributi, con l'eventuale coinvolgimento di esperti che possano decifrare gli aspetti meramente tecnici. In particolare si chiede alla Commissione di:

a) chiarire i criteri con cui è stata prevista l'erogazione dei contributi da parte della Commissione nazionale per la lotta all'AIDS;

b) chiarire le modalità di controllo degli investimenti; se e con che modalità sono state istituite commissioni per la verifica degli interventi e in che modo hanno espletato i compiti loro affidati;

c) verificare se non vi siano state partecipazioni dirette o indirette dei membri delle Commissioni a livello delle persone giuridiche che hanno ricevuto contributi e, in caso positivo, valutare che non vi siano stati interessi privati in atti d'ufficio;

d) stabilire la legittimità delle assegnazioni dei fondi di ricerca a membri del Comitato scientifico designato per l'erogazione dei contributi stessi;

e) valutare la legittimità di assegnazioni di fondi a organi statali e regionali che ricevono già finan-

ziamenti istituzionali per ricerche in questo settore;

f) proporre, alla luce delle osservazioni che emergeranno, i termini

delle incompatibilità per il futuro tra erogatori dei contributi, beneficiari e organi di controllo.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da venti senatori oltre il Presidente, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi all'utilizzo dei fondi in favore della prevenzione e lotta all'AIDS.

2. A tal fine, la Commissione verificherà come sono state impiegate le spese programmate dal Governo e come verranno utilizzate le rimanenti somme.

Art. 2.

1. La Commissione acquisisce elementi conoscitivi relativi a:

a) chiarire i criteri con cui è stata prevista l'erogazione dei contributi da parte della Commissione nazionale per la lotta all'AIDS;

b) chiarire le modalità di controllo degli investimenti; se e con che modalità sono state istituite commissioni per la verifica degli interventi e in che modo hanno espletato i compiti loro affidati;

c) verificare se non vi siano state partecipazioni dirette o indirette dei membri delle Commissioni a livello delle persone giuridiche che hanno ricevuto contributi e, in caso positivo, valutare che non vi siano stati interessi privati in atti d'ufficio;

d) stabilire la legittimità delle assegnazioni dei fondi di ricerca a membri del Comitato scientifico designato per l'erogazione dei contributi stessi;

e) valutare la legittimità di assegnazioni di fondi a organi statali e regionali che ricevono già finanziamenti istituzionali per ricerche in questo settore;

f) proporre, alla luce delle osservazioni che emergeranno, i termini delle incompatibilità per il futuro tra erogatori dei contributi, beneficiari e organi di controllo.

Art. 3.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attività d'inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati rispettivamente dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, d'intesa con il Presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato.

Art. 4.

1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro due anni dal suo insediamento.

Art. 5.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento del Senato, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede, altresì, alla nomina del Presidente della Commissione.

Art. 6.

1. La Commissione può acquisire atti, documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.

2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

Art. 7.

1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie – ovvero concorre a compiere – atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

